

anno dalla presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

47. 0. 2. Rossiello, Nicola Rossi, Rava.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole « limitatamente all'esercizio 2003 » sono sostituite dalle seguenti « per gli esercizi 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

47. 03. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione).

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2004 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 6.

6. l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47. 04. Cordoni, Delbono, Duilio, Rizzo, Pistone, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Ventura, Agostini, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole « limitatamente all'esercizio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli esercizi 2003 e 2004 »

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede ai sensi del comma 3.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47. 05. Diliberto, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 48.

(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica).

Sopprimere il comma 2.

48. 91. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole da: sottoposta alle fino alla fine del comma, con le seguenti: Per la funzione di impostazione delle politiche del farmaco, comprese le modifiche del prontuario, l'Agenzia riceve gli indirizzi dalla Conferenza Stato Regioni; per le funzioni di ricerca e valutazione scientifica dei farmaci, l'Agenzia riceve gli indirizzi dal Ministero della Salute. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

48. 74. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Al comma 2, dopo le parole: funzioni d'indirizzo aggiungere le seguenti: della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome.

48. 64. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: del Ministero della Salute aggiungere le seguenti: per le funzioni di indirizzo sulla ricerca e valutazione scientifica dei farmaci.

48. 65. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome, adotta linee guida per gli indirizzi e gli investimenti di risorse in ricerca e sviluppo, nonché i criteri per la negoziazione del sistema dei prezzi dei farmaci da fornire all'Agenzia per lo svolgimento dei propri compiti.

48. 66. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

48. 93. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.

48. 94. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento »;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 95. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 96. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5 lettera a), sostituire le parole: promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida con le seguenti: definire liste omogenee per l'erogazione dei farmaci e linee guida.

48. 67. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

48. 97. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 98. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 15. Russo Spina, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole da: , o semestralmente fino alla fine della lettera con le seguenti: anche al fine del mantenimento della compatibilità finanziaria, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base degli indirizzi espressi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

48. 68. Labate, Bindi, Fioroni, Battaglia, Burtone, Turco, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole da: , o semestralmente fino alla fine della lettera con le seguenti: nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo efficacia e degli indirizzi espressi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

48. 124. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 99. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 101. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: In concorso con le misure fino alla fine della lettera con le seguenti: a ridefinire l'onere a carico del SSN.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'ali-quota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è sop-presso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 16. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cos-sutta, Zanella.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: a ridefinire fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 60 per cento del superamento, uno sconto a fa-vore del SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente. Tale sconto è ripartito tra le industrie farma-ceutiche, i grossisti e i farmacisti, propor-zionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. 53. Ercole, Sergio Rossi.

Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le seguenti: con esclusione dei produttori di farmaci generici.

***48. 76** (ex 48.76 e 48.82) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le seguenti: con esclusione dei produttori di farmaci generici.

***48. 13.** Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le seguenti: con esclusione della quota riferita alla produzione di farmaci generici.

48. 69. (ex 48. 69 e 48.75) Labate, Turco, Battaglia, Bindi, Burtone, Fioroni, Zanella, Maura Cossutta, Michele Ven-tura, Pennacchi, Olivieri, Sereni.

Al comma 5, lettera f), terzo periodo, sostituire le parole: viene ripianato dalle Regioni con le seguenti: del tetto di spesa di cui al comma 1, individuato per ogni singola regione, viene ripianato dalla Re-gione stessa.

48. 71. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta, Mosella, Meduri.

Al comma 5, lettera f), terzo periodo, dopo le parole: dalle Regioni aggiungere le seguenti: che, a livello regionale, presen-tano una spesa per l'assistenza farmaceu-tica superiore al 16 per cento.

48. 54. Ercole, Sergio Rossi.

Al comma 5, lettera f), terzo periodo sostituire le parole: attraverso l'adozione di

specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 *con le seguenti parole*: mediante il ricorso agli accordi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 2001 n. 405.

48. 70. Maura Cossutta, Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Fioroni, Turco, Burton.

Al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: nuove.

48. 102. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: anche di cofinanziamento pubblico-privato.

***48. 103.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: anche di cofinanziamento pubblico-privato.

***48. 17.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 5, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) predisporre linee guida finalizzate a garantire un'adeguata informazione e formazione sulla terapia del dolore in conformità ed attuazione delle norme vigenti in materia di somministrazione di oppiacei;

48. 72. Labate, Battaglia, Turco.

Sopprimere il comma 6.

48. 104. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, sostituire le parole da: Il personale trasferito non fino a: non possono essere reintegrate con le seguenti: Dette unità di personale conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 18. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite all'Agenzia dalla presente legge possono essere istituite dal Direttore generale, previa delibera del Consiglio di amministrazione, apposite commissioni consultive, di carattere temporaneo finalizzate allo svolgimento di compiti ai approfondimento tecnico-scientifici.

7-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni

e le province autonome, precede alla compilazione di una lista nazionale degli esperti, cui affluiscono personalità scientifiche appartenenti alla farmacologia, alla clinica, alla chimica, alla tossicologia, alla epidemiologia ed alla biologia, competenti a svolgere i compiti di supporto tecnico scientifico verso l'Agenzia. Le condizioni per l'iscrizione alla lista di cui al presente comma devono essere verificate al momento dell'ammissione e devono prevedere la presentazione di un *curriculum vitae*, comprovante la competenza richiesta, la dichiarazione di disponibilità dell'interessato e la non sussistenza di motivi di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico richiesto, al fine di non ricorrere in conflitto d'interessi. Esso può determinarsi qualora l'esperto abbia interessi diretti economici o di altro tipo nell'industria farmaceutica o indiretti, nel qual caso debbono essere pubblicamente dichiarati e iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Agenzia e di pubblica consultazione. Gli esperti, di cui ai commi 7-bis e 7-ter della presente legge devono astenersi da partecipare ad atti che riguardino soggetti con i quali sussistono interessi indiretti al fine di non essere influenzati nella loro imparzialità e giudizio tecnico scientifico.

48. 73. Labate, Turco, Battaglia.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manfatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 192. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 11.

48. 109. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo così costituito viene utilizzato d'intesa con le Regioni e le Province Autonome.

48. 125. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 13.

48. 111. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 13, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e.

48. 20. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 14.

48. 112. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 16.

48. 1135. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 17, sostituire la parola: autocertificazione con la parola: certificazione.

48. 114. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 17, dopo le parole: attività di promozione aggiungere le seguenti: rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.

48. 55. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Sopprimere il comma 18.

48. 116. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 18, dopo le parole: le aziende farmaceutiche aggiungere le seguenti:, con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici,

48. 56. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Turco, Battaglia, Burtone.

Al comma 18 dopo le parole: le aziende farmaceutiche aggiungere le seguenti:, con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici.

48. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 18, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

48. 21. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 18, sostituire la parola: autocertificate con la parola: certificate.

48. 115. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 19.

48. 118. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 19, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: che le utilizza in base ad accordi per le relative finalizzazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b).

48. 57. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Al comma 19, lettera b) sopprimere il punto 2.

48. 118. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 21, sopprimere la lettera c).

48. 119. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 22, sopprimere il terzo periodo.

48. 120. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 23, sostituire le parole: comunica il proprio parere, sentita la Regione dove ha sede l'evento con le parole: comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento; qualora la Regione non esprimesse motivato diniego entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data d'inizio dell'evento scientifico, varrà il silenzio-assenso.

48. 23. Crisci, Giacco.

Sopprimere il comma 27.

48. 121. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

« 127-octiesdecies: prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle aziende sanitarie locali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001 n. 405. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 51-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

48. 58. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Al comma 29, sostituire le parole da: ha luogo mediante fino alla fine del comma con le seguenti: che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei da un concorso unico regionale per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla regione ogni quattro anni.

48. 59. Battaglia, Turco, Labate, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

48. 60. Labate.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di differenza di prezzo tra medicinali coperti da brevetto di principio attivo e aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, tali medicinali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso.

48. 46. Polledri.

Al comma 32, sostituire le parole: siano essi specialità o generici con le seguenti: con esclusione dei generici.

Conseguentemente, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di quaranta milioni di euro.

48. 12. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 122. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 22. Russo Spina, Giordano, Valpiana.

ART. 49.

(Esternalizzazione di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

Sopprimerlo.

- * **49. 1.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimerlo.

- * **49. 2.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 1.

- 49. 3.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale fondo è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

- ***49. 5.** Bindi, Burtone, Fioroni, Battaglia, Turco, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale fondo è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti

dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

- ***49. 7.** Labate, Agostini, Maurandi, Burlando, Visco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La ripartizione del Fondo, fino alla attuazione dei meccanismi di federalismo fiscale, è effettuata senza decurtazione delle somme già attribuite ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

- 49. 6.** Battaglia, Turco, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bindi, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

- 49. 4.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 50.

(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:

41-ter. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.

50. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

50. 3. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimerlo.

* **50. 37.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

* **50. 19.** Bindi, Labate, Battaglia, Turco, Fioroni, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

50. 29. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo le parole: Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie *aggiungere le seguenti parole:* mediante intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

50. 18. Maura Cossutta, Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 1, dopo le parole: Tessera del cittadino (TC) *aggiungere le seguenti:* tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nelle regioni e nei comuni, al fine di evitare duplicazioni di tessere del cittadino.

50. 17. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Burtone, Fioroni, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

50. 16. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: la cui acquisizione avviene in occasione dell'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

50. 15. Labate, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute *con le seguenti:* Ministero della salute.

50. 32. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: successiva stampa *aggiungere le seguenti:* , concordando con le regioni interessate e su richiesta delle stesse, l'eventuale adattamento alle esigenze informative locali, la distribuzione alla ASL e alle Aziende ospedaliere ai policlinici universitari e agli IRCCS,.

50. 14. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

50. 33. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.

50. 34. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

50. 13. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Turco, Burtone.

Sopprimere il comma 5.

50. 35. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, secondo modalità definite di concerto con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e utilizzando, ove presenti, le infrastrutture disponibili a livello regionale delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle farmacie pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e altre strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni e servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di prestazioni e servizi sanitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero della salute e mediante intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del *software* certificato che deve essere installato dalle farmacie e dalle strutture di erogazione di prestazioni e servizi sanitari in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

50. 12. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Battaglia, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 6.

50. 36. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema informativo sani-

tario, di cui all'accordo quadro siglato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mediante intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e Regioni, con proprio decreto stabilisce, le Regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, predispone al termine del 1° semestre e del 1° anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una relazione per la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché per il Parlamento, sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di apportare eventuali integrazioni e modificazioni, dettate dalla sperimentazione applicativa.

50. 11. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: TC aggiungere le seguenti: ovvero il codice a barre del codice fiscale dell'assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta.

50. 10. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 8, premettere il seguente periodo: Nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dopo le parole « indicazione delle generalità » sono inserite le parole « tranne il codice fiscale ».

50. 9. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: comma 7 aggiungere le seguenti: e del comma 4.

50. 8. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: al Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui all'accordo quadro del 22 febbraio 2001, per la necessaria interazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, le Regioni, l'Agenzia italiana del farmaco e gli altri soggetti interessati, ciascuno per i dati di propria competenza. La struttura dei flussi informativi e le modalità di trasmissione telematica per l'invio dei dati stessi sono definite, entro il 31 dicembre 2003, dalla cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario, prevedendo in ogni caso una frequenza minima mensile di invio di dati.

50. 7. Labate, Turco, Battaglia, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: del Nuovo sistema informativo sanitario.

50. 6. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: Ministero dell'economia e delle finanze.

50. 5. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fiorone, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: con provvedimento dirigenziale con le seguenti: con decreto.

50. 26. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Battaglia, Turco, Burtone.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: mediante intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

50. 25. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Fioroni, Battaglia, Burtone.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: non è consentito fino a: dalla TC con le seguenti: accedere ai dati relativi al codice fiscale.

50. 24. Labate, Battaglia, Turco, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Fioroni, Burtone.

Al comma 10, dopo le parole: allo stesso è consentito aggiungere le seguenti parole: accedere e.

50. 23. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal con le parole: con protocollo congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze, del.

50. 22. Labate, Bindi, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Fioroni, Battaglia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole da: di cui al comma 9 fino alla fine del comma con le seguenti: cui è possibile accedere e trasmettere sia da parte dei Ministeri interessati che delle Regioni nonché da parte dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi del Sistema Sanitario Nazionale.

50. 21. Labate, Maura Cossutta, Bindi, Burtone, Mosella, Battaglia, Zanella.

Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le parole: al nuovo sistema informativo sanitario di cui all'Accordo quadro del 22 febbraio 2001, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco.

50. 4. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 11, in fine, aggiungere il seguente periodo: Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e le Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Nuovo sistema informativo sanitario, di copia dei dati dalle stesse acquisiti i cui standard tecnologici, di efficacia e di effettività, verificati insieme alla cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo.

50. 20. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste.

* **50. 1.** Olivieri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province